

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

L'istante non vuole quantificare il danno, né nell'atto introduttivo, né nelle conclusionali: che valore ha la formula "nella misura che verrà ritenuta secondo giudizio"?

La formula "somma maggior o minore ritenuta dovuta" o altra" equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggior di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e formula ivi riprodotta, perché l'omessa indicazione del maggiore importo evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzato. Pertanto, nel caso in cui l'istante non ha inteso quantificare la domanda di danno, né nell'atto instaurato giudizio, né tantomeno negli scritti conclusionali, la formula "nella misura che verrà ritenuta secondo giudizio" non costituisce mera clausola di stile in omaggio ad un vana rituale del difensore della parte, ma, piuttosto, esprime la volontà dell'istante di rimettere "incondizionatamente" al prudente apprezzamento del Giudice la determinazione del danno.

Corte d'appello di Napoli, sezione quarta, sentenza del 21.11.2016, n. 4134

...omissis...

1. Preliminarmente, la Corte dichiara la contumacia di zzzzzzzzz non costituitisi nel presente giudizio, benché invitati a farlo dall'appellante con citazione notificatagli 2 aprile 2010.
2. Il Giudice di prime cure, sulla base delle evidenze istruttorie a sua disposizione, ha affermato la responsabilità esclusiva del sinistro dedotto giudizio in capo a zzzzz i postumi permanenti alla zzzzzzzzella misura del 29% di danno biologico, in 160 giorni l'invalidità temporanea totale, ed in ulteriori 90 giorni l'invalidità temporanea parziale al 50%. Ha così calcolato, in favore dell'attrice, il danno da lucro cessante da inabilità permanente nella misura di E 102.507,75, il danno da invalidità temporanea totale nella misura di E 10.958,88, il danno da invalidità temporanea parziale, nella misura di E 3.082,18, ed infine, il danno biologico nella misura di E 121.466,49. Nulla ha riconosciuto a titolo di danno emergente per la parcella stragiudiziale del difensore, né tantomeno ha corrisposto alcunché a titolo di responsabilità aggravata.
3. È, infondato il primo motivo dell'impugnazione principale con cui la zzzzzzz si duole della "generica specificazione della domanda attorea (...) in termini di richiesta di risarcimento nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia ma senza specificazione monetaria", nell'assunto che "l'appellato attrice in primo grado non potrà, nel presente grado di giudizio, muovere censure alla sentenza de qua in ordine al quantum riconosciuto dal Giudice di prime cure" (cfr. pag. 4 dell'atto di appello).

Premesso che, in fattispecie analoga, una recentissima pronuncia della Suprema Corte ha statuito che: "La formula "somma maggior o minore ritenuta dovuta" o altra" equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggior di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e formula ivi riprodotta, perché l'omessa indicazione del maggiore importo evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzato" (in tale senso cfr. Cass. n. 12724/2016), osserva la Corte che, nella vicenda in lite (in cui l'istante non ha inteso quantificare la domanda di danno, né nell'atto instaurato giudizio, né tantomeno negli scritti conclusionali, come fomenta la stessa parte appellante), la formula "nella misura che verrà ritenuta secondo giudizio", ad avviso di questa Corte, non costituisce mera clausola di stile in omaggio ad un vana rituale del difensore della parte, ma, piuttosto, esprime la volontà dell'istante di rimettere "incondizionatamente" al prudente apprezzamento del Giudice la determinazione del danno, da liquidarsi eventualmente, all'esito della espletata istruttoria, ove richiesto, anche per un importo inferiore a quello, specificamente domandato (evenienza questa, si ripete, nemmeno nella specie sussistente).

D'altra parte, si evidenzia che le circostanze indicate dalla parte attrice, nell'atto introduttivo del primo grado, appaiono idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo e che vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è zzzzzz

Sicché privo di pregio è il rilievo di parte appellante (quanto alla generica specificazione della domanda attorea) rivolto alla gravata decisione.

4. Resta assorbita l'ulteriore censura sollevata dalla F. S.p.A. in punto di "omessa pronuncia sulla nostra eccezione di trasformazione da parte dell'attore dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni- della domanda indeterminazione in domanda determinata" (cfr. pag. 3 - 4 dell'atto di appesa).
5. Con il terzo motivo, zzzzz lamenta l'errata ed eccessiva liquidazione del danno da lucro cessante, in ragione della "mancata prova circa il contenuto concreto della dichiarata attività do casalinga (...) e circa i parametri economici e nomatici (contratto collettivo, retribuzione mensile, ecc.) introdotti per quantificazione della domanda, parametri proposti per la prima volta nella comparsa conclusionale" (cfr. pag. 6 dell'atto di appello).

Il motivo è fondato.

Occorre premettere che in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte: " In caso di illecito lesivo dell'integrità psico - fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendente in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché essa sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali" (cfr. Cass. n. 2758/2015).

Ed ancora, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, è stato statuito che: "il danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persone che - come la casalinga - provveda da sé al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico. Ne consegue che chi lo invoca ha l'onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico; in mancanza di tale dimostrazione nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale" (cfr. Cass. n. 16392/2010).

Ciò posto, considerato che l'attività della "casalinga" non è di per sé produttiva reddito (e dunque, monetizzabile in senso stretto) osserva la Corte che benché l'attrice nei suoi scritti difensivi abbia allegato che "al momento dell'evento espletava l'attività lavorativa di casalinga, non potere attendere alle proprie ordinarie e straordinarie occupazioni lavorative ed extralavorative" (cfr. pag. 2 della citazione di pruno grado), la stessa in nessun modo ha documentato tale sua allegazione vale a dire di avere subito un concreto pregiudizio a seguito del sinistro, o in termini di riduzione o cessazione dell'attività (domestica) prima da essa espletata, oppure, in ipotesi, di necessario ricorso all'ausilio di un collaboratore domestico per attendere alle incombenze, in precedenza, di sua competenza.

Peraltro, lo stesso consulente tecnico di ufficio dr.zzzzzzzzz ha concluso il suo elaborato, depositato all'udienza dell'11 aprile 2016, evidenziando che "tenuto conto dell'età della perizianda (72 anni) nessuna incidenza patrimoniale assumano i predetti, postumi, atteso che la stessa risulta essere pensionata" (cfr. pag. 3 della relazione di consulenza tecnica di ufficio).

Ebbene, in difetto di prova, il preteso danno da lucro cessante non poteva (e non può) essere risarcito.

La decisione dunque sul punto merita riforma, con conseguente esclusione dalle poste di danno liquidate dal Tribunale di quella corrispondente al preteso danno da lucro cessante da inabilità permanente.

6. Con il quarto motivo di gravame la zzzzzzzzzzz. si duole della mancata detrazione della ssss di € 13.000,00 disposta nel corso del giudizio di primo grado.

Il motivo non può trovare accoglimento, perché l'appellante non ha mai allegato, e men che mai provato, né nel corso del giudizio di primo grado, né nel presente grado di appello di avere corrisposto l'importo in questione acconto.

7. La parziale riforma della decisione appellata (in ragione del mancato riconoscimento del danno per lucro cessante da inabilità permanente) impone la rideterminazione delle spese di lite anche del primo grado di giudizio sicché resta assorbito l'ultimo motivo del gravame principale con cui l'istante lamenta l'eccessiva condanna dell'assicurazione al pagamento della somma di € 18.000 per le spese di lite e ne invoca una rinnovata determinazione.

8. A questo punto si può procedere ad esaminare l'appello incidentale proposto xxxxx affidato a ben sette motivi di censura.

8.1. Con il primo motivo, l'istante si duole della mancata liquidazione da parte del Giudice del "danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale) relativo all'invalidità temporanea" (cfr. pag. 32 dell'atto di appello).

Il motivo è fondato,

È vero infatti che il primo Giudice, senza alcuna (apparente) motivazione in merito, nulla ha, in conclusione, liquidato per detta voce di danno, benché sia stata espressamente richiesta da l'attrice nella sua domanda risarcitoria e benché sia stata quantificata dallo stesso Giudice, nella parte motiva del suo provvedimento, nell'importo di € 10.958,88 per 160 giorni di ITT, e € 3.082,18 per i successivi 90 giorni al 50% di ITP.

Conformemente la decisione merita riforma: di guisa che alla somma di € 121.466,49 liquidata dal Tribunale a titolo di risarcimento per il patito danno biologi (stimato nella percentuale del 29%), "che rappresenta il cumulo del danno alla vita di relazione, del danno estetico, del danno morale" (cfr. pag. 5 della sentenza), va aggiunta l'ulteriore somma di e 14.041,06 (pari ad e 10.958,88 per 160 giorni di IIT + e 3.082,18 per 90 giorni di ITP al 50%), per un importo fiale di € 135.507,55, che rivalutato all'attualità risulta pari alla somma di € 147.530,17.

A tali somme vanno aggiunti poi gli interessi compensativi, da calcolarsi sub sorta capitale, prima devalutata, secondo l'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, alla data del sistro (19 giugno 2000), pari ad E 112.446,78, e, quindi, rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data etnia presente decisione e pertanto pari, ad € 47.304,62, per un importo complessivo pari ad € 194.834,79.

8.2 All'accoglimento del motivo sub 8.1. consegue l'assorbimento del secondo motivo dell'appello incidentale con il quale la xxxxx"solo in via gradata e condizionata al mancato accoglimento del precedente motivo di gravame" (cfr. pag. 36 della comparsa di risposta all'appello) lamenta la mancata liquidazione e del danno da lucro cessante ria inabilità temporanea.

8.3. Con il terzo motivo di appello, l'istante lamenta la "mancata liquidazione del danno emergente, passato e futuro "(cfr. pag. 40 della comparsa di risposta all'appello).

Anche tale motivo é destituito di fondamento, perché - come già argomentato al punto xxxxxx della presente decisione in ordine al preteso danno da lucro cessante, riconosciuto dal primo Giudice e negato da questa Corte - l'invocata voce di danno "passato e futuro" non è stata in nessun modo dimostrata Né (diversamente opinando) appare necessariamente inferibile dalla natura e consistenza delle lesioni xxxxxxxx conseguenza del sinistro oggetto di causa.

8.4. L'accoglimento del primo motivo del gravame incidentale di cui al punto 8.1. della presente decisione, in ordine alla cerata (rectius omessa) liquidazione del danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale) relativo alla invalidità temporanea - che ha imposto a questa Corte la rinnovata liquidazione delle complessive poste risarcitone in favore della danneggiata - determina l'assorbimento del quinto motivo del gravame incidentale in punto di "incongrua liquidazione dei danni tutti subiti", nell'assunto della "difformità delle somme liquidate nella parte motiva della sentenza e nel dispositivo della medesima sentenza"(cfr. pag. 55 di della sentenzaxxxxxxxx

Pqm

Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla xxxx - con citazione per l'udienza del 13 luglio 2010, notifica il 30 marzo xxxx il 2 aprile 2010 xxxxx e sull'appello incidentale proposto da xxxxon comparsa di risposta all'appello depositata il 18 giugno 2010 e notificata il 14 settembre 2010 ad xxxxx avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Decima sezione civile, in persona del xxx, in data 2 novembre 2009/1° marzo 2010, n. 2364/2010, così provvede: dichiara contumacia di xxxxx; in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza appellata, condanna xxxxx e xxxx in solido tra loro, a pagare a xxxxxxxx complessiva di € 194.834,79 a titolo di risarcimento dei complessivi danni non patrimoniali patiti per effetto del sinistro a lei occorso il 19 giugno 2000; condanna, altresì, xxxxx., in solido tra loro, a pagare in favore di xxxxxxxxxxxxx spese di rappresentanza e difesa del primo grado di giudizio per l'intero, che liquida nell'importo complessivo di € 7.144,02 di cui € 6.000,00 per i compensi, € 900,00 per le spese generali ed € 244,02 per spese vive, e del secondo grado di giudizio nella misura di 2/3, che liquida nell'importo complessivo di € 5.790,47, di cui € 4.700,00 circa per i compensi professionali, € 700,00 per le spese generali, € 360,47 per le spese vive, e distrae in favore xxxxx compensando il residuo temo tra le parti in causa; pone definitivamente a carico delta parti appellate, in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado